



25203 15

SENTE

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
 SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

DISCIPLINARE  
MAGISTRATI

R.G.N. 2602/2014

Cron. 25203

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. -
- Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente Sezione -
- Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione -
- Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
- Dott. VINCENZO DI CERBO - Consigliere -
- Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere -
- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -
- Dott. ANTONIO GRECO - Rel. Consigliere -
- Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -

Rep.

Ud. 10/02/2015

PU

A<sub>7</sub>

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 2602-2014 proposto da:

SIMI DE BURGIS BENEDETTO EUGENIO GAETANO, elettivamente  
 domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE  
 DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè medesimo;

- *ricorrente* -

*contro*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE DELLA

2015

62

REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 146/2013 del CONSIGLIO  
SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il  
10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 10/02/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
GRECO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.  
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del  
ricorso, in subordine applicazione dell'art. 3 bis.

Am



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il magistrato Benedetto Eugenio Gaetano Simi de Burgis, nella qualità di giudice tutelare del Tribunale di Milano, in servizio presso la IX sezione civile, venne sottoposto a procedimento disciplinare, per quanto ancora rileva, perché incolpato dell'illecito di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, lettera d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, "per aver violato i doveri di correttezza, imparzialità ed equilibrio, ponendo in essere abitualmente comportamenti lesivi della sua immagine di magistrato, gravemente scorretti nei confronti di parti, difensori, personale amministrativo, colleghi ed ausiliari", in particolare perché:

a) in un procedimento di interdizione, nel quale era stato designato giudice istruttore, il giorno dopo l'udienza di comparizione delle parti - nel corso della quale manifestava l'intenzione di astenersi dalla cognizione della causa in ragione del rapporto di conoscenza personale che assumeva di intrattenere segnatamente con la parte resistente, disponendo così la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale per i consequenziali provvedimenti -, suggeriva alla ricorrente la trasformazione della domanda da interdizione a richiesta di amministratore di sostegno;

b) nell'ambito di una procedura di amministrazione di sostegno, con riferimento alle richieste della curatrice di liquidazione del suo compenso - del quale veniva rimarcata la sproporzione rispetto all'entità del patrimonio amministrato -, e di nomina di un difensore per la costituzione di parte civile in un procedimento penale, aveva tenuto un tono irridente e allusivo;

c) nell'ambito della curatela di un minore aveva revocato la nomina a curatrice di una professionista, con l'accusa, infondata, "di avere illecitamente trattenuto nella propria libera disponibilità una somma di proprietà del minore assistito, seguendo le indicazioni di un funzionario di banca anziché ottemperare all'ordine del giudice".

La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto il dottor Simi de Burgis responsabile dell'addebito di cui al capo a) sul rilievo che non era in

Sty



discussione la fondatezza del suggerimento da lui dato alle parti, quanto piuttosto la stessa ammissibilità di suggerimenti personali ai litiganti da parte di un giudice che riconosceva di doversi astenere dal procedimento; dell'addebito di cui al capo b), in quanto, di nuovo, a prescindere dal merito dei provvedimenti adottati, ai fini dell'illecito veniva in rilievo il tono irridente e allusivo adoperato nella motivazione degli stessi nei confronti di una professionista che, quand'anche fosse stata effettivamente nel torto, non poteva essere derisa; dell'addebito di cui al capo c) - la revoca della nomina a curatrice di un minore di una professionista con l'accusa di avere illecitamente trattenuto una somma di proprietà del minore assistito -, per analoghe ragioni, in quanto la curatrice non aveva certo trattenuto nella sua disponibilità la somma non investita in titoli di Stato, e del suo impiego aveva informato il giudice tutelare, sicché da parte dell'incolpato vi era stato un atteggiamento indebitamente aggressivo e ingiustamente umiliante per la professionista.

Ha pertanto ritenuto il magistrato responsabile delle incolpazioni di cui ai capi A), B) e C), limitatamente all'illecito di cui all'art. 2, lettera d), del d.lgs. n. 109 del 2006, e gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura, mandandolo assolto dalle altre incolpazioni per essere rimasti esclusi gli addebiti.

Per la cassazione della sentenza il dottor Simi de Burgis ha proposto personalmente ricorso articolando sei motivi; il 6 febbraio 2015 ha fatto pervenire a mezzo telefax una memoria.

Il Ministero della giustizia non ha svolto attività.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo, denunciando "violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., per essere stato ritenuto sussistente l'illecito di cui all'art. 2, lettera d), d.lgs. 109/1990 in mancanza degli elementi costitutivi dello stesso, nonché vizio di motivazione per non essere state valutate le prove emerse nel procedimento disciplinare", il ricorrente assume che la sentenza impugnata, per ritenere integrata la fattispecie prevista dall'art. 2 d.



lgs. citato nell'elemento della gravità avrebbe fatto "espreso e fondamentale riferimento alle dichiarazioni della teste Servetti"; l'elemento della gravità sarebbe stato "quindi desunto esclusivamente" da tali dichiarazioni della Servetti, "che era stata però disattesa sul medesimo argomento.. ed in relazione alle condotte genericamente descritte al capo G", dalle cui incolpazioni esso ricorrente era stato assolto.

Il motivo è infondato, in quanto muove dall'erroneo presupposto che per ritenere integrata la fattispecie prevista dall'art. 2 del d. lgs. n. 109 del 2006 la Sezione disciplinare abbia fatto "espreso e fondamentale riferimento alle.. dichiarazioni della teste Servetti" - che sarebbe stata smentita dalle dichiarazioni, non tenute "in benché minimo conto", dei colleghi e del personale della Cancelleria sulla "situazione" dell'Ufficio tutele, costituenti "granitiche prove contrarie".

Al contrario, in ordine ai comportamenti attribuiti al magistrato la sentenza impugnata non fa alcun riferimento alle dichiarazioni della teste menzionata.

Con il secondo motivo, denunciando mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., in relazione alle prove testimoniali indicate nella lista testi presentata dalla difesa dell'incolpato (allegata in copia) e non ammessa con motivazione del tutto carente", si duole appunto della mancata ammissione dell'esame di una collega e della Direttrice di cancelleria - le quali avevano entrambe sottoscritto le dichiarazioni cui si è fatto cenno *supra* -, costituenti testimonianze "decisive e rilevanti in relazione ai comportamenti assunti" da esso incolpato.

Il motivo va disatteso, in quanto del tutto generico, considerato che non viene indicata la circostanza costituente oggetto della testimonianza invocata, di guisa che neppure è consentito a questa Corte l'apprezzamento circa il carattere decisivo e rilevante della prova, in ordine al quale, del resto, il ricorrente non fornisce alcun elemento.

Con il terzo motivo, denunciando "violazione di legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riguardo al fatto descritto al capo a) dell'incolpazione con

AG



riferimento agli artt. 404 e ss., 418 cod. civ.", il ricorrente posta in luce la particolarità del ruolo del giudice, marcatamente giuridico-sociale, nelle procedure relative ai soggetti deboli, assume che nelle ipotesi di astensione facoltativa, una volta richiesta l'autorizzazione, e prima del suo accoglimento, la procedura resterebbe medio tempore affidata al giudice naturale, giuridicamente tenuto a prendere tutti quei provvedimenti interinali urgenti, eventualmente necessitati dalla procedura stessa; e deduce che quando il giorno seguente la richiesta di autorizzazione all'astensione una figlia dell'interdicenda gli aveva chiesto delucidazioni, egli "doverosamente e lecitamente non le aveva assolutamente dato suggerimenti ma le aveva spiegato, come di prassi per tutti i giudici tutelari, quali erano gli orientamenti della giurisprudenza, e quali erano i vantaggi e gli svantaggi di questa e quella procedura". Ciò posto, "la scelta della signora... che dopo averlo ascoltato attentamente, da persona libera e adulta, riteneva assolutamente utile ed opportuno per sua madre presentare istanza di amministrazione di sostegno... appariva corretta", in quanto non faceva patire alla madre una *capitis deminutio maxima*. Pertanto era "provato che nessun danno o discredito venne mai cagionato da esso ricorrente né alla giustizia, né alla sua figura di magistrato né al soggetto debole né ai familiari".

La sentenza impugnata non incorre nei vizi ad essa addebitati.

A fronte dei rilievi ancora formulati dal ricorrente ("...la scelta della signora appariva corretta... la validità della scelta veniva confermata dal fatto che... ..un provvedimento di amministrazione di sostegno che dura tutt'oggi...") in ordine alla validità del suggerimento formulato, è il caso di sottolineare come la Sezione disciplinare abbia chiarito non essere nella specie in discussione se il magistrato aveva dato alle parti un suggerimento fondato, ma piuttosto "la stessa ammissibilità di suggerimenti personali ai litiganti da parte di un giudice che riconosce di doversi astenere dal procedimento". Qualora infatti il giudice abbia ravvisato, ai sensi dell'art. 51, secondo comma, cod. proc. civ., gravi ragioni di convenienza che lo inducono ad



astenersi, "se le ragioni di astensione precludevano l'esercizio del ruolo istituzionale di giudice, a maggior ragione erano incompatibili con interventi informali di orientamento delle parti nell'ambito di un'accesa controversia familiare", sicché l'incolpato "tenne un comportamento scorretto nei confronti delle parti, in una situazione in cui era palese e riconosciuto il pregiudizio per la sua immagine di imparzialità".

Con il quarto motivo, denunciando "violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per essere state completamente travisate le risultanze procedurali in relazione all'infrazione contestata al punto b) dell'incolpazione, non essendosi tenuto conto delle norme che disciplinano l'istituto dell'amministrazione di sostegno. Segnatamente la sezione disciplinare del CSM è incorsa anche in un travisamento della prova, avendo fondato la propria decisione su dati incontestabilmente diversi da quelli reali, che non sono stati presi in considerazione, pur essendo chiaramente evincibili dagli atti del procedimento, oltre ad essere stati riepilogati nella memoria difensiva depositata prima dell'udienza", assume che il tono della motivazione dei decreti con i quali aveva disatteso le richieste della curatrice, aveva fatto riferimento ai suoi molteplici impegni, e aveva rappresentato l'esigenza di prevenire eccessive pretese economiche da parte del penalista dal lei indicato non discenderebbe "dalle parole utilizzate nei provvedimenti giurisdizionali, di per sé del tutto neutre, ma dal contesto di esse".

La censura è priva di pregio, in quanto il ricorrente non può che concordare con il testo dei provvedimenti assunti, contestando, in termini non adeguati, quella che è una tipica valutazione del giudice disciplinare motivata in modo articolato ed immune da vizi logici, tale da sfuggire al sindacato del giudice di legittimità.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia "violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per essere state completamente travisate le risultanze procedurali in relazione all'infrazione contestata al punto c)



dell'incolpazione. Segnatamente la sezione disciplinare del CSM è incorsa in un travisamento della prova, avendo fondato la propria decisione su dati incontestabilmente diversi da quelli reali, che non sono stati presi in considerazione, pur essendo chiaramente evincibili dagli atti del procedimento, oltre ad essere stati riepilogati nella memoria difensiva depositata prima dell'udienza". Egli assume, con riguardo all'incolpazione di cui al capo c), che il vizio di motivazione della sentenza impugnata risiederebbe nel non aver tenuto conto della specificità della procedura. A fronte del comportamento illegittimo della professionista, mai accusata di appropriazione indebita, ma solo di avere ingiustificatamente gestito la somma del minore con proprio vantaggio economico, e soprattutto "disottemperato" al decreto del giudice tutelare, egli aveva preso immediati provvedimenti a tutela del minore, orfano di padre, per il quale quella somma era tutto il suo patrimonio, senza avere così inteso tenere alcun atteggiamento aggressivo e umiliante per la professionista, ma avendo dovuto applicare le norme di legge ad esclusiva tutela del minore, elementi per nulla considerati dalla Sezione disciplinare.

Valgono per la presente censura le considerazioni svolte con riguardo al precedente motivo: i rilievi sono privi di pregio, in quanto il ricorrente non può che concordare con il testo dei provvedimenti assunti; quello che egli, a ben vedere, contesta, ma in termini non adeguati, è la valutazione del giudice disciplinare - "vi fu da parte dell'incolpato un atteggiamento indebitamente aggressivo e ingiustamente umiliante per la professionista" - motivata in modo articolato ed immune da vizi logici, tale da sfuggire al sindacato del giudice di legittimità.

Con il sesto motivo, denunciando "violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento essenziale della fattispecie contestata, dell'abitudine delle presunte condotte lesive e scorrette ascritte al dr. SdB", osserva come le condotte contestate riguarderebbero una sola avvocatessa, che aveva specifici motivi di astio e di contrapposizione al magistrato che, in applicazione di legge, l'aveva fermata nei suoi comportamenti scorretti verso





i soggetti a lei affidati; e si sostanziano "in solo due episodi", frequenza sicuramente non idonea a fondare un giudizio di abitudine, escluso invece in via positiva dalle prove documentali prodotte.

Il motivo è infondato.

Costituiscono infatti illecito disciplinare, secondo l'art. 2, comma 1, lettera d), del d. lgs. n. 109 del 2006, "i comportamenti *abitualmente o gravemente scorretti*...": e nella specie il magistrato è stato ritenuto responsabile di tre capi di incolpazione, corrispondenti ad altrettanti episodi, ritenuti dalla Sezione disciplinare "reiterate scorrettezze compiute" nella "breve durata della permanenza del magistrato nell'ufficio".

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

**P.Q.M.**

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2015

Il consigliere estensore

(Antonio Greco)

Il Presidente

(Luigi Antonio Rovelli)

IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi. 15 DIC 2015  
IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI

